

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Tiozzo, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Marchese, Niero, Pigozzo, Reolon e Ruzzante relativa a "Interventi per la promozione e diffusione dello sport e dell'attività motoria nel Veneto" (progetto di legge n. 408);
 - disegno di legge relativo a "Disposizioni generali in materia di sport" (deliberazione della Giunta regionale n. 17/DDL del 28 luglio 2014) (progetto di legge n. 457);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2015, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo sport sta assumendo una sempre più larga dimensione sociale ed educativa, e contribuisce in modo incisivo, date le strette correlazioni ed implicazioni con le tematiche della salute, con le politiche per la famiglia, per i giovani e le fasce deboli, nonché con il sistema scolastico, all'organizzazione di una società fondata sulla solidarietà, sulla cooperazione e sulla centralità dell'uomo. È infatti un fenomeno sociale che coinvolge fasce sempre più ampie di cittadini di tutte le età nel ruolo di praticanti, organizzatori, dirigenti volontari, ed è chiamato a misurarsi sia con le trasformazioni in atto che riguardano una domanda vista sempre più come diritto dei cittadini, sia con l'evoluzione normativa derivanti dalle novità legislative introdotte negli ultimi anni.

Tale importanza è stata sancita dal Consiglio d'Europa il quale, attraverso la Carta Europea dello Sport, ha definito lo sport come "Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati di competizioni di tutti i livelli".

Le tendenze più recenti a livello europeo confermano gli alti tassi di diffusione e crescita dello sport. La partecipazione sportiva in tutta Europa è molto elevata, interessando all'incirca un cittadino ogni due, due su tre in Italia.

Secondo l'ISTAT, nel 2010 in Italia sono oltre 19 milioni le persone di età pari o superiore a 3 anni che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria, pari al 32,9 per cento della popolazione nella stessa fascia di età, percentuale cui va aggiunto il 28,2 per cento relativo a persone che praticano solo qualche attività fisica. Sostanzialmente il 61 per cento circa della popolazione italiana pratica sport a vario livello, mentre i "sedentari" sono il 38 per cento. Nel Veneto, il dato è decisamente più confortante; infatti le persone di 3 anni e più che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria è pari al 42,5 per cento (+9,6 per cento rispetto al dato nazionale), secondo solo al Trentino Alto Adige (55,9 per cento) e alla Valle d'Aosta (45,8 per cento). La percentuale di persone che praticano solo qualche attività fisica è invece pari al 35,5 per cento (+7,3 per cento rispetto all'intero territorio nazionale), mentre i "sedentari" sono pari al 21,6 per cento (-16,7 per cento rispetto all'intero territorio nazionale). Il fenomeno sportivo nel Veneto può inoltre contare su una potenzialità di 800.000 atleti, di ogni età e ceto sociale, iscritti alle Federazioni sportive nazionali, corrispondenti a quasi 8.000 società sportive che superano abbondantemente le 11.000 unità se si annoverano anche quelle affiliate agli Enti di promozione sportiva.

Infatti, facendo riferimento ai dati aggiornati a giugno 2014, il mondo sportivo veneto è rappresentato da una schiera considerevole di associazioni o gruppi sportivi che operano nel territorio regionale. Trattasi di un esercito di circa 11.200 società sportive (secondo i dati del Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi della legge

289/2002) che interpretano le crescenti esigenze di sport della popolazione veneta (1.965.054 abitanti su 4.800.000 che praticano sport. Indagine Multiscopo Istat del 2011).

Nel definire il fenomeno sportivo deve tuttavia essere considerato anche il mondo scolastico, con i circa 1.900 istituti e i circa 700.000 studenti, verso i quali va rivolta la dovuta attenzione da parte delle istituzioni pubbliche.

Per quanto riguarda invece il patrimonio impiantistico veneto, da una recente rilevazione è risultata la presenza di circa 12.000 spazi di attività, di cui il 63,3 per cento di proprietà pubblica ed il 37,3 per cento di proprietà privata. Complessivamente il maggior numero è dato dai campi di calcio (19 per cento), dalle palestre (18 per cento), dagli impianti polivalenti all'aperto e dai campi da tennis (entrambi 14 per cento), nonché dai campi di bocce (8 per cento). Non va inoltre dimenticato che negli ultimi anni vi è un crescente interesse anche per tutti quegli sport praticabili all'aria aperta che richiedono, quale supporto, piste ciclabili, percorsi podistici, a cavallo ed acquatici in genere. Tali percorsi/attività associano alla pratica sportiva l'interesse verso il patrimonio ambientale e storico-culturale dei luoghi frequentati.

Una crescente caratterizzazione sociale dello sport sta emergendo in quasi tutti i Paesi europei insieme ad una accresciuta importanza economica dell'attività sportiva e dell'industria ad essa collegata. Le ragioni fondamentali di questa tendenza sono per lo più legate alla comparsa di nuovi soggetti protagonisti e di segmenti di utenza nella pratica sportiva (diversamente abili, anziani) e l'emergere di nuovi bisogni legati al miglioramento delle condizioni di vita (tempo libero, salute, divertimento, educazione). Lo sport sta diventando in particolare sempre più un elemento complementare della vacanza tradizionale ed è spesso considerato come un'occasione per fare turismo, così come il turismo offre sempre più occasioni per fare sport. In questo senso rientrano ampiamente gli sport invernali, molto diffusi nel Veneto, come le altre attività sportive praticate da tutti coloro che amano l'alpinismo, che alimentano l'imprenditorialità turistica in montagna. Allo stesso modo, gli eventi sportivi sono in grado di generare interesse per il sistema turistico, attrarre flussi turistici, massimizzare l'utilizzo degli impianti, richiamare l'attenzione su particolari sport, migliorarne e diffonderne l'immagine.

Inoltre lo sport ha raggiunto una notevole dimensione economica richiamando notevoli risorse finanziarie. La forza del sistema sportivo è riconducibile all'indotto, ossia alla spesa sostenuta dalle persone per praticare attività sportive o assistere agli eventi sportivi. Le spese connesse al mondo dello sport, secondo un'indagine Istat del 2009, si sono ormai inserite stabilmente nell'ambito dei consumi delle famiglie italiane. Attorno allo sport ruotano tante altre attività, tra cui quelle attinenti le funzioni degli organismi scolastici, quelle commerciali e produttive interessate alle attrezzature ed oggettistica sportiva, quelle connesse agli spettacoli sportivi e alle sponsorizzazioni.

È facile quindi intuire come l'attenzione della Regione verso questo settore non si fermi al solo aspetto del gesto atletico, all'aspetto fondamentale della promozione di sani stili di vita, della tutela della salute e della persona, anche ai fini della prevenzione delle malattie (che si traducono alla fine in minori costi sociali), ma anche alla produzione industriale, ai servizi e, in particolare per il Veneto, al turismo.

GLI OBIETTIVI E LA STRUTTURA DELLA NUOVA LEGGE SULLO SPORT

Il testo in esame risulta dall'unificazione del disegno di legge n. 457 "Disposizioni generali in materia di sport" e del progetto di legge n. 408 "Interventi per la promozione e diffusione dello sport e dell'attività motoria nel Veneto", redatto a seguito della decisione della Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 25 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, con la quale si è dato mandato ai tecnici del Consiglio regionale e della Giunta regionale di predisporre un testo risultante dall'unificazione e dall'armonizzazione dei due citati progetti di legge, eleggendo, quale testo di riferimento, il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

L'esame del testo unificato, valutato e riveduto a più riprese da una sottocommissione della Sesta Commissione consiliare, è stato successivamente discusso, esaminato ed approvato dalla medesima Sesta commissione consiliare nelle sedute del 30 gennaio e 26 febbraio 2015.

La proposta di legge regionale, innovando significativamente la disciplina dell'attività motoria e sportiva in Veneto, si sostituirà - abrogandole - alle leggi regionali in materia di sport attualmente vigenti in Veneto, le principali fra le quali sono: la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero", composta di 14 articoli, rifinanziata annualmente con specifiche disposizioni nelle leggi finanziarie regionali, e la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", che agli articoli 148 e 149 regola le funzioni attribuite alla Regione e alle Province in materia di sport. Ulteriori norme specifiche in materia di sport, altresì superate dal presente testo sono la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga veneta", la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità"; la legge regionale 8 gennaio 2000, n. 4 "Ducato Veneto al merito sportivo".

Con l'attuale proposta, la Regione del Veneto - nel riconoscere la funzione sociale della pratica sportiva quale momento essenziale di crescita e sviluppo individuale e di aggregazione sociale - promuove e sostiene la diffusione dello sport al fine di favorire il benessere della persona e della comunità.

Già con la precedente legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, questo principio è stato sancito. Tuttavia, a più di vent'anni dalla sua promulgazione, la Regione ritiene indispensabile, anche in linea con la tendenza di altre Regioni italiane, intervenire con la nuova e più attuale norma che, da un lato recepisce le disposizioni legislative nazionali e regionali intervenute nel frattempo e, dall'altro, si dota di un adeguato strumento che fondi azioni sempre più mirate ed incisive, finalizzate a soddisfare le mutate esigenze del mondo sportivo.

Molte sono, infatti, le novità legislative che hanno interessato il settore sport dopo l'entrata in vigore della legge regionale

12/1993. La principale delle quali è, senz'altro, la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha allargato la potestà legislativa regionale - che pure rimane concorrente con quella statale - consentendo un intervento più incisivo sul territorio nel settore dello sport. Successivamente, nel 2002, è intervenuta la legge finanziaria dello Stato, 27 dicembre 2002, n. 289 che, all'articolo 90, comma 25, impone alle Regioni di disciplinare, con propria legge, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi da parte dell'Ente pubblico territoriale che non intenda gestire direttamente tali impianti.

Alla luce di tali considerazioni, il nuovo testo normativo, che si compone di trentuno articoli, organizzati in sei Titoli, prevede diverse novità così riassunte:

- la "Carta etica dello sport veneto", adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale, quale documento di indirizzi dell'attività motoria e sportiva in Veneto, la quale dovrà tener conto della Carta Europea dello sport e del Codice europeo di etica sportiva, approvati dalla 7° Conferenza dei ministri europei dello sport riunita a Rodi i giorni 13-15 maggio 1992 (articolo 3);
- lo "Sport di cittadinanza", con il quale si intende promuovere lo sport come attività a tutela della salute e del benessere dei cittadini (articolo 5);
- una precisa pianificazione attraverso un Piano pluriennale (non inferiore a tre anni) e un piano esecutivo annuale per lo sport (articoli 6 e 7);
- oltre alla Consulta regionale per lo sport (articolo 8), la costituzione dell'Osservatorio regionale per lo sport, strumento fondamentale per un'adeguata programmazione degli interventi regionali da attuarsi attraverso la pianificazione (articolo 9);
- l'ampliamento della gamma dei possibili soggetti beneficiari dei contributi regionali, sia in materia di impiantistica sportiva, sia in materia di pratica sportiva (articoli 10, 11 e 12);
- la facoltà di integrare le risorse finanziarie regionali mediante l'apporto di fondi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati, oltre alla possibilità da parte della Regione di attivare iniziative dirette e campagne promozionali a favore dello sport, anche a tutela della salute dei praticanti, da attuarsi con il coinvolgimento di istituzioni sportive e non (articolo 13);
- un "Piano pluriennale regionale antidoping", nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping". Si evidenzia che l'articolo è stato redatto secondo la proposta indicata nel parere dato dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta n. 148 del 4 dicembre 2014 (articolo 14);
- la possibilità di beneficiare di contributi regionali per le scuole che promuovano l'attività sportiva in ambito scolastico (articolo 15);
- la contribuzione regionale per il sostegno e l'incentivazione alla pratica sportiva degli atleti con disabilità (articolo 16);
- la possibilità di intervenire a sostegno di manifestazioni sportive di "eccellenza" ossia di eventi sportivi di elevato contenuto agonistico a livello internazionale e, per le iniziative riservate ad atleti con disabilità, a livello almeno regionale (articolo 17);
- le "Palestre della salute", quali idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di certificazione determinata con apposito provvedimento della Giunta regionale, nelle quali deve venire fornito adeguato supporto - mediante l'esercizio fisico - alle persone affette da patologie e che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici alla propria salute (articolo 21);
- l'introduzione di norme a tutela della salute delle persone che frequentano impianti sportivi in cui venga praticata una attività motorio-ricreativa, nonché l'introduzione di requisiti di sicurezza degli impianti stessi (articolo 22);
- l'introduzione di norme che disciplinano, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90, comma 25, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale di proprietà degli Enti pubblici territoriali che non intendano gestirli direttamente (articoli da 24 a 27).

La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta del 26 febbraio 2015 ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l'unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all'esame per l'approvazione dell'Aula.

Hanno votato a favore i consiglieri rappresentanti dei Gruppi Prima il Veneto, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Nuovo Centrodestra Veneto autonomo e Futuro Popolare. Hanno, altresì, votato a favore i seguenti consiglieri rappresentanti del Partito Democratico Veneto: Giuseppe Berlatto Sella, Roberto Fasoli, Alessio Alessandrini. Si è astenuto il consigliere Claudio Sinigaglia, rappresentante del Gruppo Partito Democratico Veneto.”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo Sport comprende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli» (Commission of the European Communities, White Paper on Sport, Luglio 2007).

La pratica sportiva rappresenta una delle più ramificate reti oggi esistenti nel Paese, cui "aderiscono" circa 35 milioni di italiani. Se si contano le società sportive e le organizzazioni territoriali (CONI, Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva) risultano ben 95.000 i "punti di offerta" dislocati sul territorio.

Tutto ciò vale circa tre punti percentuali di PIL, considerando investimenti in opere pubbliche, turismo, trasporti, media tradizionali e media innovativi, occupati diretti ed indiretti, una moltitudine di piccole, medie e grandi imprese che operano nel manifatturiero, organizzazione di micro e macro eventi, innovazione tecnologica ed export. Un'analisi svolta recentemente dal CONI conferma come il valore stimato della produzione direttamente o indirettamente attivata dallo sport risulti superiore ai 53 miliardi di euro all'anno, con valori di export che si attestano intorno a 1,8 miliardi di euro per i prodotti sportivi. La stima del Pil direttamente legato allo sport è di 25 miliardi.

I dati indicano con chiarezza i fondamentali aspetti valoriali associati al mondo dello sport e della pratica sportiva: spirito di squadra, disciplina, solidarietà, rispetto delle regole.

Nel corso dell'ultimo ventennio lo sport ha rappresentato per l'infanzia e l'adolescenza il terzo pilastro educativo dopo la famiglia e la scuola. Il 66,5 per cento dei ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni pratica una disciplina sportiva e la capacità di trasmissione di principi etici attraverso lo sport rappresenta un valore aggiunto di indiscutibile rilievo. Nel 2011 in Italia, le persone di 3 anni e più che hanno praticato sport sono state poco meno di 19 milioni (il 32,1 per cento della popolazione nella stessa fascia di età). Tra questi il 21,9 per cento si è dedicato allo sport in modo continuativo e il 10,2 per cento in modo saltuario. Focalizzando l'attenzione sull'evoluzione della pratica sportiva giovanile degli ultimi anni, si riscontrano variazioni positive soprattutto tra i bambini. Dal 2001 al 2011 i livelli della pratica sportiva per la fascia d'età compresa tra i 6 e i 10 anni sono aumentati di oltre 5 punti percentuali, passando dal 48,8 per cento al 54 per cento e hanno quasi raggiunto i livelli della fascia d'età 11-14 anni, da sempre più attiva (56,1 per cento di praticanti continuativi nel 2011). Le quote di partecipazione sportiva dei giovani per le classi d'età immediatamente successive sono, invece, rimaste sostanzialmente stabili, attestandosi nel 2011 su valori pari rispettivamente al 46,5 per cento per i ragazzi tra i 15 ed i 17 anni e ad un livello inferiore di ben 10 punti percentuali (35,9 per cento) per i giovani tra i 18 ed i 19 anni.

I trend in atto indicano che la modalità di "adesione" all'ambito sportivo sta cambiando, andando sempre più nella direzione di una pratica destrutturata, fuori dagli schemi classici del tesseramento federale ed interpretando sempre più lo sport come strumento di salute.

Le conseguenze sulla salute determinate da scorretta alimentazione, sedentarietà e, in generale, da stili di vita non salutari, sono motivi di preoccupazione e di impatto sulla spesa sanitaria. Le visite medico-sportive possono consentire, oltre ad una valutazione dello stato di salute, anche uno studio epidemiologico della popolazione giovanile italiana maschile e femminile. Il beneficio dell'attività fisica viene calcolato anche in termini di riduzione della mortalità, con cui si intende il numero di morti evitate all'anno, grazie alla pratica sportiva in relazione all'intensità. Considerando che attualmente in Italia circa il 60 per cento della popolazione pratica un'attività sportiva o fisica, i benefici che implicitamente ne derivano sono dell'ordine di 52.000 malattie evitate ogni anno e 22.000 morti evitate ogni anno. I circa 52.000 casi di malattie evitate ogni anno equivalgono a circa 1,5 miliardi di euro di risparmio sulla spesa annua (sanitaria e non) pari a circa l'1,3 per cento della spesa sanitaria complessiva. Le circa 22.000 morti evitate ogni anno equivalgono a circa 32 miliardi di euro di valore della vita «salvaguardato» (inteso come monetizzazione della mancata produttività e del danno morale) pari a circa il 2 per cento del PIL (vale a dire che in assenza di pratica sportiva, la diminuzione del PIL italiano nel 2011 invece di -0,5 per cento sarebbe teoricamente stato -2,5 per cento). In prospettiva la diminuzione di un punto percentuale del tasso di sedentarietà in Italia (dall'attuale 40 per cento al 39 per cento corrispondente a circa 515.000 persone) porterebbe un beneficio incrementale per lo stato di 200 milioni di euro annui, come risparmio sulla spesa (sanitaria e non) e 4 miliardi di euro annui, come valore della vita salvaguardato. Il beneficio totale ottenuto deriva così da una riduzione dei costi dell'inattività e da un aumento del risparmio dei costi dovuto all'incremento delle persone praticanti attività sportiva e fisica.

I corsi finanziati dalle Regioni, l'attività professionalizzante della Scuola dello Sport, rappresentano rilevanti segmenti d'offerta formativa, culturale e di potenziale inserimento nel mondo del lavoro.

Una fondamentale leva organizzativa del mondo sportivo risiede proprio nel lavoro prestato in modo volontario da centinaia di migliaia di persone. Da un'analisi condotta su un campione di 11.000 associazioni sportive si evince che operano mediamente nel settore 10-12 volontari ad associazione, i quali prestano 5 ore di lavoro a settimana. Nel complesso, si tratta di circa 225.000.000 ore di volontariato per un valore annuo quantificabile in 3,4 miliardi di euro di lavoro equivalente (calcolando un controvalore di 15 euro per ogni ora di lavoro).

Un punto di osservazione privilegiato sulla pratica sportiva in forma organizzata è quello del CONI. Per l'anno 2011, secondo le rilevazioni CONI il numero dei tesserati è stato pari a circa 11 milioni. Si tratta di un dato disomogeneo che comprende i tesserati delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate che coprono segmenti di attività fisico-sportiva caratterizzati da maggior impegno agonistico (4 milioni e mezzo di tesserati delle società ed associazioni sportive) e quelli degli Enti di promozione sportiva (con finalità ludiche, ricreative e formative) che propongono attività fisico-sportiva a carattere amatoriale organizzata (circa 7 milioni di iscritti dichiarati dagli Enti; tale quota comprende anche i tesserati in occasione di manifestazioni sportive promozionali).

Tra i tesserati alle Federazioni sportive nazionali, si osserva un trend positivo: dal 2001 al 2011 il numero di tesserati è passato da 3,3 milioni a 4,5 milioni di atleti, con un incremento superiore al 36 per cento.

Il punto di riferimento nel mondo dello sport per le persone con disabilità è il Comitato Italiano Paralimpico, che ha compiti analoghi a quelli affidati al CONI per quel che attiene la pratica sportiva dei normodotati. Nell'ambito delle proprie attività, in particolare, il CIP svolge un'azione di promozione ed avvicinamento alla pratica sportiva di persone disabili, resa attuativa attraverso i Centri di avviamento allo sport Paralimpico (CASP), gli Istituti scolastici, le Unità spinali/Centri di riabilitazione ed i rapporti con l'INAIL. In base ai dati disponibili, nel 2011 le persone con disabilità tesserate con le 20 Federazioni riconosciute sono state 12.231, divise in 1.295 società sportive; i tesserati con le 11 Discipline sportive paralimpiche riconosciute sono stati 1.315, divisi in 117 società sportive, 47.223 i tesserati con gli 8 Enti di promozione riconosciuti dal CIP, divisi in 534 società o gruppi sportivi, per un totale di 60.769 tesserati e 1.946 Società sportive affiliate.

Il Nord-Est è la ripartizione geografica con la quota più elevata di persone che praticano lo sport (40,4 per cento). I migliori indici di dotazione impiantistica riguardano le macro aree del Nord-Ovest e del Nord-Est (rispettivamente 354 e 352 spazi ogni 100.000 residenti). Il Veneto è la terza regione in Italia per pratica sportiva, dopo le regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. In Veneto praticano sport 1 milione e 965.054 persone, il 41,3 per cento (di cui il 28,7 per cento in modo continuativo). Svolgono un'attività fisica 1 milione e 641.510 persone, ovvero il 34,5 per cento. Sono invece sedentari 1 milione e 137.162 persone, il 23,9 per cento.

Negli ultimi 15 anni la pratica sportiva in Veneto è aumentata del 17,3 per cento, mentre è salito del 24,8 per cento il numero dei praticanti continuativi. Il Veneto è al secondo posto in Italia per chi pratica "qualche attività sportiva" e al secondo posto anche per il minor tasso di sedentarietà, dopo il Trentino.

Le società sportive di base che appartengono a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate in tutta la Regione sono 8.784. Tenendo conto che la popolazione attiva, calcolata dai 3 anni in su, è di 4.758.000 persone, vi è 1 punto di "offerta sportiva" ogni 541 abitanti (si tenga presente che il dato corrispondente in Italia è di 1 punto di "offerta sportiva" ogni 631 abitanti). Un'attività di base di questo tipo è possibile solo grazie al grandissimo numero di volontari che operano a vari livelli all'interno delle società sportive (circa 10 per società) e che garantiscono un monte ore (circa 5 a settimana) preziosissimo.

Annualmente vengono organizzati in Veneto moltissimi eventi sia a livello nazionale che internazionale da parte di Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, o dalle singole società sportive. Per conformazione geografica, il Veneto permette l'organizzazione di eventi di altissimo livello all'aperto, in ogni stagione dell'anno e nelle più svariate discipline; dal ciclismo allo sci alpino, dagli sport su spiaggia agli eventi di corsa su strada o di trial, dagli eventi di sci di fondo agli eventi di ciclismo fuori strada, all'orienteeing. Per quanto riguarda gli eventi al coperto o in impianti strutturati, non sempre l'impiantistica del Veneto è a livello dei parametri richiesti. Ad esempio, nelle candidature dei mondiali di basket 2015 o degli Europei di calcio 2016, non erano state previste sedi in Veneto per questi motivi.

La rappresentanza di atleti veneti nelle delegazioni CONI che hanno partecipato alle varie edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici è sempre stata piuttosto numerosa. A Londra 2012 erano veneti 22 atleti su 290 per i Giochi Olimpici e 16 atleti su 112 per i Giochi Paralimpici. Anche nel medagliere gli atleti veneti hanno sempre portato un importante contributo: nelle 27 edizioni dei Giochi Olimpici Estivi hanno infatti conquistato complessivamente 134 medaglie. Da considerare poi la presenza come official (tecnici, dirigenti, arbitri, giudici) che corrisponde circa al 10 per cento del totale. Nei campionati le squadre venete rappresentano più del 10 per cento del movimento totale.

I dati e le valutazioni sopra riportate per ciò che riguarda lo sport italiano sono state ricavate dal Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva del 26 settembre 2012 elaborato dal Dipartimento Turismo e Sport (ufficio per lo sport) mentre i dati che descrivono la situazione dello sport veneto sono stati ricavati dalle relazioni de "I numeri dello sport veneto" a cura di Massimo Zanotto dello Studio Ghiretti & associati e da "I nuovi trend dello sport" a cura di Roberto Ghiretti, presentati alla Conferenza regionale sul ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale, organizzata dal Coni veneto nel mese di dicembre del 2012.

I dati dimostrano come lo strumento legislativo in materia di sport attualmente in vigore nella Regione Veneto sia ormai ampiamente superato dall'evoluzione del movimento sportivo; un movimento sportivo dinamico, molto articolato che si esprime con registri e tonalità diverse. Rimane fondamentale lo sport di squadra e quello organizzato attraverso le società sportive, ma emerge ormai con evidenza quello svolto in forma individuale e quello legato allo sport di cittadinanza, così come quello socio-sanitario che favorisce un invecchiamento attivo e la prevenzione nonché, in casi sempre più ampi anche il trattamento terapeutico.

La presente proposta di legge è innovativa sia nelle finalità che nei contenuti; indica subito una direzione: lo sport non può essere un tema isolato o residuale, ma deve essere uno strumento che per le sue caratteristiche deve trovare ampi spazi nell'integrazione con le politiche sociali e sanitarie, con quelle turistiche e ambientali, con quelle giovanili, scolastiche e culturali. La dimensione sportiva è anche economica, soprattutto nella Regione Veneto che ha nel turismo la prima impresa produttiva. Così il Veneto deve continuare ad attrezzarsi per essere luogo accogliente con percorsi ciclopedonali, con impianti sportivi all'altezza delle aspettative, con spazi ed ambienti anche urbani che consentano l'offerta di attività sportivo e motoria e la conoscenza delle bellezze naturali della nostra regione.

Lo sport è innanzitutto valore agonistico, educativo, relazionale, contribuisce alla crescita personale e della comunità, consente di superare disagi e discriminazioni: da ciò deriva la necessità di proporre la Carta etica dello sport veneto, da inserire, grazie anche all'esperienza ed esemplare storia di tante società, di tanti dirigenti e di tanti atleti veneti, nel solco delle più importanti affermazioni valoriali europee ed internazionali.

Il Veneto deve riconoscere e sostenere l'associazionismo sportivo, le società sportive, il volontariato sportivo così come il talento sportivo: i dirigenti, i tecnici, gli atleti di valore, il volontariato e le famiglie che quotidianamente si prodigano per consentire la pratica sportiva di tanti giovani, devono trovare il giusto riconoscimento nelle politiche sportive venete.

Il Veneto deve continuare a promuovere e sostenere lo sport nella scuola e deve continuare a collaborare nella programmazione e nell'esecuzione dei progetti con il mondo sportivo veneto, in particolare con il CONI e le sue articolazioni. Centrale deve essere il superamento di ogni barriera architettonica per consentire a tutti l'accesso agli impianti e alle attività sportive.

La presente proposta di legge istituisce la palestra della salute, certificata e in possesso di quei requisiti necessari per svolgere attività motoria terapeutica, di trattamento e cura, a favore delle persone con quadro clinico stabilizzato che trovano nello sport risposte adeguate ed efficaci in termini di mantenimento della salute.

Lo sport è sport per tutti, è sport di cittadinanza. Cittadinanza attiva! Per questo deve essere riconosciuta la valenza dello sport di cittadinanza sia nella dimensione socio educativa sia come opportunità di riqualificazione degli spazi urbani.

Formazione e lotta al doping sono gli altri due punti fondamentali per tutelare l'immagine dello sport, ma soprattutto chi pratica lo sport. Il Veneto deve dimostrarsi all'avanguardia anche su questo piano."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 90, comma 17 della legge n. 289/2002 è il seguente:

"90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.”.

- Il testo dell'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 è il seguente:

“90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 381/1991 è il seguente:

“4. Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, letterab), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 5 della legge n. 376/2000 è il seguente:

“5. Competenze delle regioni.

1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 17, comma 115 della legge n. 127/1997 è il seguente:

“17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
- b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
- c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

- d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
- e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
- h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature?.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate

dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (112)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.

- Il testo degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 è il seguente:

“Articolo 75 Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”.

“Articolo 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”.

Nota all'articolo 24

- Per il testo dell'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 vedi nota all'art. 10

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

“Art. 3. Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

8. I «lavori» di cui all'*allegato I* comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.”.

- Il testo dell'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

“Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.”.

4. Strutture di riferimento

- Sezione lavori pubblici
- Sezione programmazione risorse finanziarie SSR